



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello

Presidente

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Giudice rel.

Dott. Andrea Marani

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso [REDACTED] [REDACTED] nonché di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentati dall'Avv. ELISA VALENTINI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 5 luglio 2024 [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) si ritiene che l'istanza sia legittimamente presentata congiuntamente dai due ricorrenti coniugi ed attinti da posizioni debitorie discendenti dalle medesime vicende imprenditoriali/commerciali. La collocazione sistematica dell'art. 66 CCII, consente di qualificare detta norma fra quelle di carattere generale e, pertanto, applicabile in via sistematica a tutte le procedura da Sovraindebitamento fra cui rientra certamente quella finalizzata all'apertura della liquidazione controllata. Del pari va precisato che dovranno essere aperte due distinte liquidazioni controllate a cui seguirà, ai sensi dell'art. 6 comma 3 CCII, la distinzione fra le masse dei due ricorrenti/debitori.

Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, i debitori hanno accumulato una consistente esposizione debitoria: quanto alla posizione del coniuge [REDACTED] pari complessivamente ad [REDACTED]

quanto alla posizione di [REDACTED] pari complessivamente ad [REDACTED]

atteso che il debitore [REDACTED] ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Il patrimonio del debitore [REDACTED] è costituito dai seguenti beni :

a) Immobile sito nel comune di Corinaldo (AN) in Via del Montale n. 29 piano S1, censito nel C.F Foglio 13 Particella 327 Sub 10 Categoria C/6, Classe 3 consistenza 50mq.

b) Immobile sito nel comune di Corinaldo (AN) in Via del Montale n. 29 Scala 2 piano S1-T-1 censito nel C.F Foglio 13 Particella 327 Sub 11 Categoria A/2, Classe 3 consistenza 7 vani.

Detto debitore non risulta proprietario di beni mobili registrati né di c/c con saldi attivi, né risulta titolare di quote societarie.

Il bene immobile sopra descritto è gravato dalla costituzione di fondo patrimoniale in relazione al quale, al momento dell'apertura della liquidazione controllata, il [REDACTED] si è dichiarato disponibile a provvedere allo scioglimento del vincolo.

Il patrimonio della debitrice [REDACTED] è costituito dai seguenti beni:

Immobile sito nel comune di Corinaldo (AN) in Via della murata n. 41 piano S1 censito nel C.F Foglio 30 Particella 193 Sub 10 Categoria C/6, Classe 6 consistenza 60 mq pervenuto all'istante in forza di successione e di proprietà [REDACTED] diritti per 2/9, [REDACTED] diritto di proprietà per 2/9 [REDACTED] diritti di proprietà per 2/9 [REDACTED] diritti di proprietà per 3/9.

b) Immobile sito nel comune di Corinaldo (AN) in Via della murata n. 41 piano T censito nel C.F Foglio 30 Particella 193 Sub 12 Categoria A/2, Classe 4 consistenza 6,5 vani pervenuto all'istante in forza di successione e di proprietà [REDACTED] diritti per 2/9, [REDACTED] diritto di proprietà per 2/9 [REDACTED] diritti di proprietà per 2/9 [REDACTED] diritti di proprietà per 3/9.

c) Immobile sito nel comune di Corinaldo (AN) in Via della murata snc piano T censito nel C.F Foglio 30 Particella 193 Sub 13 Categoria C/2, Classe 3 consistenza 38 mq pervenuto all'istante in forza di successione e di proprietà [REDACTED] diritti per 2/9, [REDACTED] diritto di proprietà per 2/9 [REDACTED] diritti di proprietà per 2/9 [REDACTED] diritti di proprietà per 3/9.

d) Immobile sito nel comune di Corinaldo (AN) in Via della murata snc piano S1 censito nel C.F Foglio 30 Particella 193 Sub 14 Categoria C/2, Classe 3 consistenza 33 mq pervenuto all'istante in forza di successione e di proprietà [REDACTED] diritti per 2/9, [REDACTED] diritto di proprietà per 2/9 [REDACTED] diritti di proprietà per 2/9 [REDACTED] diritti di proprietà per 3/9.

e) Immobile sito nel comune di Corinaldo (AN) in Via della murata snc piano S1 censito nel C.F Foglio 30 Particella 193 Sub 15 Categoria C/2, Classe 3 consistenza 19 mq pervenuto all'istante in forza di successione e di proprietà [REDACTED] diritti per 2/9, [REDACTED] diritto di proprietà per 2/9 [REDACTED] diritti di proprietà per 2/9 [REDACTED] diritti di proprietà per 3/9.

f) Immobile sito nel comune di Corinaldo (AN) in Via della murata snc piano S1 censito nel C.F Foglio 30 Particella 193 Sub 16 Categoria C/2, Classe 3 consistenza

20 mo pervenuto all'istante in forza di successione e di proprietà

diritti per 2/9, diritto di proprietà per 2/9 diritti di proprietà per 2/9 diritti di proprietà per 3/9.

Su tali immobili e sulla quota di proprietà risulta costituito con atto del Notaio

un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.

La sig.ra si è dichiarata disponibile a comprendere nella liquidazione i predetti beni e pertanto, solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione controllata, provvederà allo scioglimento del fondo patrimoniale. Al riguardo si precisa che l'istante ha ricevuto notifica nelle more dell'attività del Gestore, di un atto di citazione da parte della creditrice volto ad ottenere la revocatoria ex art. 2901 e 2902 c.c. e la dichiarazione di inefficacia del predetto fondo patrimoniale

La debitrice è altresì proprietaria di un bene mobile registrato costituito dall'autovettura

Atteso il preavviso di fermo amministrativo notificato in data e la vetustà del veicolo in questione che, peraltro, risulta essenziale alla ricorrente per raggiungere il luogo di lavoro, si ritiene fin d'ora di escludere detto bene dall'attivo della liquidazione.

Detta debitrice è inoltre proprietaria

nonché titolare dei seguenti rapporti bancari:

a)

b)

Entrambi tali rapporti bancari sono stati oggetto di pignoramento presso terzi presso Tribunale di Ancona nella procedura iscritta al numero L'ordinanza di assegnazione del ha assegnato al creditore procedente la contro la debitrice esecutata

c)

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia

██████████ ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, le allegazioni documentali in uno ai calcoli effettuati dall'OCC nella relazione particolareggiata depositata, consentono di ritenere ██████████

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore ██████████

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore ██████████

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa **EMANUELA CORTUCCI**

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura [REDACTED] che la debitrice [REDACTED] è autorizzata ad utilizzare poiché da ritenere esclusa dall'attivo della liquidazione.

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30/07/2024.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello